



REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Art. 1

Il Liceo Statale Linguistico e delle Scienze Umane "F. De Sanctis" di Paternò si propone, con spirito di collaborazione democratica fra tutte le sue componenti e attraverso lo strumento di una cultura critica, la formazione personale e sociale dei giovani, nonché la crescita civile dell'intera comunità educante.

Art. 2

Le lezioni hanno inizio alle ore 8:15. Gli studenti possono essere ammessi non oltre 10 minuti dopo l'inizio delle lezioni (entro le ore 8:25).

Art. 3

Gli studenti che arrivano in Istituto con ritardo superiore a 10 minuti rispetto all'inizio delle lezioni non possono essere ammessi nelle classi; se minorenni saranno trattenuti presso l'Istituto scolastico fino all'arrivo di un genitore, o delegato, contattato dalla Vicepresidenza.

Art. 4

Gli studenti possono uscire anticipatamente da scuola solo se prelevati dai genitori in caso di problematiche di salute; per tutti gli altri motivi le uscite anticipate saranno concesse fino ad un massimo di 5 per quadrimestre.

Art. 5

Le assenze degli alunni sono registrate giornalmente sul registro di classe in cartaceo e sul registro Argo didUP. In caso di Didattica Digitale Integrata (DDI) saranno annotate su Argo didUP.

Art. 6

Le assenze degli alunni vanno giustificate nell'apposito libretto fornito dalla scuola il giorno successivo all'assenza; gli alunni sprovvisti di giustificazione, a tutela della salute e della sicurezza di tutti, non potranno riprendere la frequenza delle lezioni. La 5^a assenza dovrà essere giustificata con la presenza di un genitore.

Art. 7

Le giustificazioni delle assenze devono essere registrate dall'insegnante della prima ora sul giornale di classe cartaceo e su Argo didUP.

Art. 8

Anche gli studenti maggiorenni sono tenuti a presentare giustificazione firmata personalmente e dai genitori.

Art. 9

Il numero delle assenze e delle uscite anticipate sarà tenuto in considerazione in sede di assegnazione del voto di condotta.

Art. 10

Le assenze pari o superiori a dieci giorni consecutivi, per malattia, devono essere giustificate con certificato medico attestante che l'alunno è in condizioni di riprendere le lezioni, secondo il Collegato al DDL n. 476 Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità Regione Sicilia approvato in data 10-07-2019 che all'art.4 ha stabilito "Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica, di cui all'articolo 42, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (ndr certificato medico per assenze degli alunni superiori a cinque giorni), si applica per assenze di durata superiore ai dieci giorni, fatta eccezione per le ipotesi in cui i certificati medesimi siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica". Di conseguenza, eccetto richieste di misure di profilassi previste a livello nazionale e/o internazionali, l'obbligo della presentazione della certificazione medica per la riammissione degli alunni a scuola si applica solo per assenze di durata superiore a 10 giorni.

Art. 11

Si fa divieto esplicito agli alunni e agli insegnanti di fumare come prevede la legge Anti-fumo, D. L. 104 del 12/09/2013, che a tutela della salute pubblica stabilisce: "È vietato fumare in tutti i locali scolastici e nelle aree all'aperto di pertinenza della scuola". L'inosservanza di tali disposizioni sarà punita con le sanzioni amministrative e pecuniarie previste per legge.

Art. 12

In base a quanto previsto dagli articoli 43 - 44 del D.P.R 31/05/74 gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità indicate per la tutela della sicurezza. Le assemblee degli studenti si articolano in:

- a) Assemblea d'Istituto;
- b) Assemblea di classe.

Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. L'assemblea d'Istituto si può tenere nei limiti di una giornata di lezione e per una volta al mese. L'Assemblea di classe si può tenere nei limiti di due ore di lezione e una volta al mese. Non è ammessa alcuna assemblea nel mese conclusivo delle lezioni, cioè nei trenta giorni precedenti la chiusura dell'anno scolastico, e nelle due settimane

precedenti la chiusura del quadrimestre o dei trimestri. La convocazione dell'Assemblea d'Istituto avviene su richiesta del 10% degli studenti, oppure della maggioranza del Comitato studentesco. La richiesta deve essere presentata al Capo d'Istituto almeno tre giorni prima; il Dirigente Scolastico potrà concedere l'assemblea se esistono le condizioni di sicurezza necessarie ai sensi della normativa vigente. La convocazione dell'assemblea di classe avviene su richiesta dei rappresentanti di classe o di almeno 1/3 degli studenti della stessa classe, viene presentata al Dirigente Scolastico almeno tre giorni prima, debitamente firmata dai docenti in servizio nelle due ore indicate per l'assemblea. Nella convocazione di un'assemblea deve essere sempre indicato l'ordine del giorno. Ogni assemblea deve darsi un presidente il quale, a sua volta, individua un segretario. Le sedute vanno regolarmente verbalizzate sul registro che viene depositato in presidenza. All'Assemblea d'Istituto e di classe possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico o un suo delegato, rispettivamente tutti i docenti dell'istituto o tutti i docenti della classe. Il Dirigente Scolastico o suo delegato ha potere d'intervento nei casi di violazione del Regolamento e, se necessario, può sospendere e annullare la seduta.

Art. 13

Il Comitato studentesco è espressione:

- a) degli alunni eletti in qualità di rappresentanti di classe;
- b) degli alunni eletti nel Consiglio d'Istituto;
- c) dei due studenti eletti alla Consulta Scolastica Provinciale.

Possono altresì, far parte del comitato di Presidenza del Comitato studentesco gli alunni in lista per il Consiglio di Istituto, anche se non eletti. Il Comitato Studentesco ha la possibilità di tenere riunioni nei locali della scuola in ore non coincidenti con quelle di lezione; tali riunioni, autorizzate dal Dirigente Scolastico, previa presentazione dell'ordine del giorno, due giorni prima, possono di norma avvenire con frequenza mensile. Il Comitato studentesco può essere convocato, in situazioni particolari e per necessità, dal Dirigente Scolastico anche all'interno dell'orario scolastico.

Art. 14

I componenti degli organi collegiali e i genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea; tali assemblee sono autorizzate dal Dirigente Scolastico che si accerta preventivamente della disponibilità del personale per la vigilanza e le pulizie e della possibilità di concedere le suddette assemblee nel rispetto delle norme di sicurezza.

Art. 15

La biblioteca della scuola ha il compito di integrare l'insegnamento con la ricerca individuale e di gruppo offrendo agli allievi la possibilità di ampliare ed approfondire la loro cultura. La gestione della biblioteca è affidata annualmente a docenti (direttori della Biblioteca) che in tale lavoro si avvalgono delle necessarie forme di collaborazione. I docenti responsabili della biblioteca, previo accordo con il Dirigente Scolastico, stabiliscono, all'inizio di ogni anno scolastico, le ore in cui è possibile accedere alla biblioteca, sia per la consultazione che per il prestito dei libri. Chi riceve libri in prestito è tenuto a restituirli entro trenta giorni ed

è responsabile della loro diligente conservazione; chiunque smarrisca o deteriori opere ricevute è tenuto a risarcirne il danno.

Art. 16

Il laboratorio di Scienze, i laboratori informatici e linguistici, la biblioteca e la palestra sono affidati annualmente dal Dirigente Scolastico alla responsabilità di un insegnante il quale prende in consegna il materiale scientifico, didattico, librario, sportivo esistente. Le classi si avvicenderanno nei vari laboratori secondo l'orario di prenotazione, che dovrà tener conto della necessaria regolamentazione degli accessi. Il trasferimento degli alunni nelle aule dotate di sussidi informatici per gli alunni disabili e in palestra deve avvenire sotto sorveglianza dei docenti dell'ora. L'impiego della fotocopiatrice da parte dei docenti è riservato a scopi didattici. L'utilizzo dell'auletta di informatica per gli alunni disabili è regolamentato da apposita circolare.

Art. 17

La scuola non risponde di mancanza o smarrimenti di oggetti, indumenti e mezzi di trasporto che si verificano nell'ambito di tutto l'Istituto.

Art. 18

I colloqui dei genitori con gli insegnanti sono di due tipi:

- a) generali, almeno due volte l'anno, in orario pomeridiano;
- b) previo appuntamento fra uno o più docenti e la famiglia dello studente, per reali necessità.

Art. 19

Il Consiglio d'Istituto concederà l'uso temporaneo dei locali della palestra in orario extra scolastico ad altre scuole, enti, associazioni sportive e culturali regolarmente costituite, agli studenti singoli o associati che intendono svolgere iniziative all'interno della scuola, alle associazioni di cui fanno parte ex studenti, a condizione che presentino tutte le garanzie previste dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e nei limiti delle possibilità organizzative dell'istituto. In caso di furto di attrezzature ed eventuali danni al patrimonio scolastico non addebitabili agli alunni sarà immediatamente revocata l'autorizzazione di cui sopra fino all'accertamento dei danni e al ripristino dei locali da parte delle associazioni autorizzate. In caso di inagibilità igienica dell'Istituto l'autorizzazione verrà sospesa per il tempo strettamente necessario.

Art. 20

Le visite guidate e i viaggi d'istruzione non hanno finalità meramente ricreative o di evasione dagli impegni scolastici; vengono perciò effettuati, tenendo in debita considerazione:

- a) le disposizioni ministeriali in materia;
- b) le finalità culturali e didattiche delle programmazioni di classe;
- c) il piano dell'offerta formativa;
- d) il numero dei partecipanti non può essere inferiore al 50% più 1 degli alunni della classe;

- e) l'adesione al viaggio d'istruzione avviene tramite firma del familiare responsabile su apposito modulo e versamento di un acconto della somma prevista; da ciò scaturisce l'impegno all'intero pagamento della quota di partecipazione;
- f) la responsabilità dell'Istituto nei confronti degli allievi minori cessa 15 minuti dopo l'arrivo del mezzo di trasporto al luogo di rientro prestabilito;
- g) il gruppo complessivo degli alunni partecipanti preferibilmente non deve superare n. 50 unità, al fine di garantire un maggior controllo da parte dei docenti e migliori standard di sicurezza; per specifiche necessità, tuttavia, possono partire in contemporanea anche due gruppi;
- h) il numero dei docenti accompagnatori deve essere di n. 1 ogni 15 alunni;
- i) i Consigli di classe dovranno segnalare i nominativi degli alunni (sia singolarmente che come classe) esclusi, per gravi motivi disciplinari, dai viaggi d'istruzione;
- j) i docenti accompagnatori dovranno relazionare al rientro, specificando anche eventuali problemi disciplinari sorti nel corso del viaggio che verranno comunicati tempestivamente alle rispettive famiglie. Gli alunni segnalati per gravi comportamenti nel corso del viaggio (violenze e bullismo, abuso di alcool o sostanze illegali), saranno esclusi dai successivi viaggi d'istruzione;
- k) nel caso in cui vi siano più progetti per la medesima meta, e non siano cumulabili perché eccedenti rispetto al numero massimo di partecipanti previsto, le partenze dovranno avvenire in date differenziate;
- l) l'agenzia aggiudicataria della gara d'appalto del viaggio di istruzione si impegna, all'atto della stipula del contratto, ad evitare assolutamente che il gruppo partecipante venga accorpato in un unico viaggio con altri gruppi di altri Istituti; ove ciò avvenisse il contratto deve ritenersi ipso facto nullo. Qualora si venga a conoscenza dell'inadempienza rispetto all'obbligo dell'esclusiva del viaggio a partenza avvenuta, il Liceo si riserva, sulla base della relazione conclusiva dei docenti accompagnatori, di assumere gli opportuni provvedimenti per rivalersi sull'agenzia aggiudicataria;
- m) il progetto deve inoltre prevedere: a) trattamento di pensione completa in Hotel*** o superiore; b) copertura assicurativa (Europe Assistance) per tutta la durata del viaggio; c) utilizzo preferenziale, come mezzo di trasporto per le mete che superano i 600 Km, di treno ed aereo; d) pullman in loco e guida turistica per tutta la durata del viaggio, ingressi ai siti di maggiore interesse culturale già compresi nella quota di partecipazione;
- n) il Liceo verserà all'agenzia aggiudicataria un anticipo della somma complessiva, come da contratto, riservandosi di saldare il resto a conclusione del viaggio d'istruzione, sentita la relazione dei docenti accompagnatori. In caso di gravi inadempienze di quanto previsto dal contratto, il Liceo prenderà gli opportuni provvedimenti che potranno prevedere l'esclusione delle agenzie inadempienti dalle gare di appalto per anni avvenire o anche trattenute sulla somma da salvare, come da contratto.

DIRITTI

Sono garantiti agli studenti i seguenti diritti:

- 1° Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza:
 - a) le inclinazioni personali degli studenti, attraverso un'adeguata informazione;
 - b) la possibilità di formulare richieste;
 - c) la capacità di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
- 2° La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
- 3° Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
- 4° Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il Dirigente Scolastico e i docenti attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e di definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha, inoltre, diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
- 5° Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.
- 6° Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
- 7° La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità;
 - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante in sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti;
 - e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

DOVERI

- 1° Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.
- 2° Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'Istituto, dei docenti, del personale ATA della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
- 3° Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi all'art.1 del Regolamento recante lo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria":
1. La scuola è un luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
 2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione della cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.
 3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità della relazione insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
 4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di conoscenza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
- 4° Dall'inizio delle lezioni e sino alle ore 9:15 non è consentito agli alunni di uscire dalle aule, salvo casi di assoluta necessità. Dopo tale ora l'alunno può lasciare l'aula, solo se autorizzato dal professore di turno, per il tempo strettamente necessario. A nessun alunno è consentito entrare in aule diverse da quella dove è ospitata la propria classe durante le ore di lezione, se non fornito di autorizzazione della presidenza. Durante la normale attività didattica, fissata dall'orario delle lezioni, e durante il momento di socializzazione non è consentito uscire dai locali dell'Istituto. Eventuali comunicazioni degli alunni con la presidenza o segreteria debbono aver luogo durante il momento di socializzazione.
- 5° Non è consentito agli alunni uscire fuori dalle aule quando, per qualsiasi motivo, non sia presente l'insegnante, o durante il cambio delle ore. È fatto divieto agli alunni di sostare creando assembramenti sia all'interno dell'Istituto che negli spazi esterni.
- 6° Gli studenti sono tenuti ad adottare responsabilmente tutti gli atteggiamenti e le misure indicate nel protocollo di sicurezza adottato dalla scuola e pubblicato sul sito *web* dell'Istituto riguardanti l'accesso, la permanenza e l'uscita da scuola.

- 7° I docenti sono tenuti ad adottare responsabilmente tutti gli atteggiamenti e le misure indicate nel protocollo di sicurezza adottato dalla scuola e pubblicato sul sito *web* dell'Istituto riguardanti l'accesso, la permanenza e l'uscita da scuola.
- 8° Non sono consentite permanenze in classe di alunni che risultino assenti, né interrogazioni di alunni fuori dall'orario di lezione.
- 9° L'alunno dovrà seguire la guida del professore senza criticare, né dare segni di presunzione, diffidenza, noia, pur essendo sua facoltà chiedere sempre le spiegazioni necessarie, quando non abbia compreso la trattazione di un argomento.
- 10° Nessun alunno può allontanarsi dall'Istituto prima della fine delle lezioni. Deroche in proposito possono essere concesse in presenza di uno dei genitori munito di regolare documento di identità.
- 11° La pausa di socializzazione si svolge dalle ore 11:05 alle ore 11:15; in questo periodo gli alunni non possono per alcun motivo allontanarsi dall'Istituto. I docenti incaricati ed il personale ausiliario in servizio sono responsabili della vigilanza. Gli alunni che alla ripresa delle lezioni si saranno attardati fuori dall'aula senza plausibile motivo saranno segnalati tramite annotazione su registro cartaceo. L'utilizzo dei distributori automatici e dell'erogatore di acqua potabile è disciplinato al fine di evitare assembramenti.
- 12° Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. Eventuali danni volontari alle strutture e cose comportano la riparazione del danno ove possibile (pecuniaria o attraverso prestazioni personali compatibili con le norme di sicurezza e con il rispetto della persona).
- 13° Gli studenti sono tenuti a conoscere, rispettare e seguire il Regolamento per l'eventuale utilizzo della piattaforma GSuite adottata dalla scuola per le attività didattiche della Didattica Digitale Integrata.
- 14° Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e debbono averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
- 15° Non è consentito l'uso dei telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici (es. smartwatch) durante lo svolgimento delle attività didattiche se non per finalità didattiche; i cellulari devono essere conservati negli appositi contenitori presenti nelle classi all'inizio delle lezioni; ciascun docente, pertanto, è autorizzato a ritirarli a coloro che contravvengono a tale disposizione e a consegnarli in presidenza. I cellulari e i dispositivi saranno restituiti solo al termine delle lezioni del giorno.
- 16° Gli alunni sono tenuti a sottoscrivere e ad osservare il Patto di corresponsabilità educativa (allegato al presente Regolamento di Istituto) nella parte relativa ai loro doveri.
- 17° Le famiglie sono tenute a sottoscrivere ed osservare il Patto di corresponsabilità educativa (allegato al presente regolamento di Istituto) nella parte di loro pertinenza.

Art. 23

Agli alunni che non assolvono ai doveri di cui all'art. 22 ed al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, al fine di rafforzare il senso di responsabilità e con finalità educativa, sono inflitti i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) comunicazione scritta alla famiglia;
- b) allontanamento dello studente dalla comunità scolastica, fino a quindici giorni;
- c) allontanamento dello studente dalla comunità scolastica oltre i quindici giorni.

Le sanzioni disciplinari di cui alla lettera a) sono inflitte direttamente dai docenti interessati che avranno cura di trascriverle sul registro di classe in cartaceo e sul registro Argo didUP e informeranno lo Staff della dirigenza perché ne dia comunicazione alle rispettive famiglie. Le sanzioni disciplinari di cui alla lettera b) sono inflitte dal Dirigente Scolastico, anche su proposta del Consiglio di classe (tutte le componenti). Le sanzioni disciplinari di cui alla lettera c) sono inflitte dal Consiglio d'Istituto su proposta del Consiglio di classe. Esse riguardano quei comportamenti che violano la dignità e il rispetto della persona umana o mettono in pericolo l'incolumità delle persone.

Art. 24

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della scuola. Inoltre, sono proporzionati alla infrazione disciplinare e ispirati ai principi di gradualità, gravità, riparazione del danno ed esclusione dalle attività parascolastiche, aggiuntive e di recupero. Il Dirigente Scolastico, può convertire, ove lo ritenesse opportuno, le sanzioni in tutto o in parte, in attività alternative:

- volontariato nell'ambito della comunità scolastica;
- attività di ricerca, di segreteria e di pulizia dei locali scolastici;
- riordino di archivi e cataloghi;
- produzione elaborati.

Art. 25

Contro le sanzioni di cui alla lettera b) è ammesso ricorso entro 15 giorni all'organo di garanzia previsto dall'art. 26. Contro le sanzioni disciplinari di cui alla lettera c) è ammesso ricorso all'organo di garanzia regionale entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione.

Art. 26

L'organo di garanzia interno alla scuola è composto da:

- 1) presidente: il Dirigente Scolastico (o docente da lui delegato)
- 2) due docenti
- 3) un genitore
- 4) un alunno (maggiorenne)

Art. 27

Ogni modifica al presente regolamento deve essere approvata dal Consiglio di Istituto. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento al D.L.vo 297/94.

Il presente regolamento è approvato dal Collegio dei Docenti in data 4 settembre 2023.

Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Istituto in data 4 settembre 2023.